

Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
UOC Servizio Sanità Animale
Dr. Francesco la Mancusa
francesco.lamancusa@aspt.it

N. di Prot. 41765

Gravina di Catania, lì 19/04/2016

Categ. _____ Classe _____ Fasc. _____

Allegati n. 6

Oggetto: Indicazioni operative sulla registrazione delle aziende di attività di apicoltura nella BDA e adempimenti sulla produzione primaria.

Ai Responsabili UU.OO.TT.
Distretti SPV – ASP di Catania
Ai Veterinari dirigenti Area A, B e C
Ai Veterinari Specialisti Ambulatoriali

p.c. Ai SUAP dei Comuni della Provincia di Catania
Alle Associazioni Apicoltori della Provincia di Catania
Società Cooperativa Agricola- Apicoltori Etnei
info@apicoltorietnei.it
Associazione Provinciale Apicoltori Catanese
fabio.mar@tin.it
Associazione Regionale Apicoltori Siciliani
cocoantonino@tiscali.it
COASI
coasi@mieledisiciliaonline.it

A seguito dell'attivazione dell'Anagrafe Apistica Nazionale, tutti gli apicoltori devono registrarsi presso la BDA (Banca Dati Anagrafe apistica), agendo direttamente o tramite delegato e fornendo informazioni circa la propria attività di apicoltura, compresa la tipologia di interesse del Reg. CE 852/2004 vale a dire:

- produzione per commercializzazione / apicoltore professionista (di cui alla Legge Nazionale 24.12.2004 n. 313),
- produzione per autoconsumo.

Per chi non abbia già provveduto, tale comunicazione dovrà essere fatta direttamente o tramite delegato, collegandosi al sito www.vetinfo.sanita.it <<< apicoltura.

In base a tale richiesta, il Servizio Veterinario competente sulla residenza dell'apicoltore (o sede legale della ditta), rilascerà sul sistema Informativo Veterinario un codice identificativo univoco o **codice aziendale**. Successivamente ogni apicoltore, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno, dovrà aggiornare i dati relativi ai singoli apiari, al numero di alveari allevati; anche la cessazione o la sospensione dell'attività di allevamento deve essere comunicata alla BDA al pari delle variazioni delle caratteristiche dell'allevamento o le movimentazioni di alveari o cessioni di materiale biologico.

La comunicazione di inizio di **attività di attività dei laboratori di lavorazione del miele od altri prodotti dovrà essere comunicata al SUAP tramite presentazione di apposita SCIA**.

Al fine di facilitare gli adempimenti che spettano agli apicoltori della Provincia di Catania è stato predisposto apposito schema riepilogativo per ciascuna delle tipologie suddette.



TIPOLOGIA 1 : Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell'alveare per esclusivo uso domestico privato (autoconsumo) (fino ad un massimo di 10 alveari*)

*Numero di alveari o colonie fino a 10

AZIONI	ANNOTAZIONI
Registrazione alla BDA	L'apicoltore dovrà indicare, quale tipologia di attività, la produzione per autoconsumo.
Registrazione dei trattamenti terapeutici (art. 79 Dlgs 193/2006) e D.Lvo 158/2006	Occorre conservare la documentazione d'acquisto dei medicinali veterinari e copia delle eventuali ricette veterinarie, il registro dei trattamenti, deve essere fatto vidimare dal Servizio Veterinario.
Formazione	E' opportuno che l'apicoltore acquisisca le nozioni basilari di tecnica e di sanità apistica e gestione trattamenti antivarroa, per salvaguardare il patrimonio apistico e la salubrità del prodotto.

TIPOLOGIA 2: Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell'alveare(*), finalizzata alla vendita o commercializzazione dei prodotti (esclusiva produzione primaria, senza limiti numerici di alveari e/o territoriali)

(*)senza che ne venga alterata o modificata la loro natura, con raccolta, magazzinaggio, trasporto, invasettamento, confezionamento e/o imballaggio, nel contesto esclusivo della stessa Azienda di apicoltura; la vendita di miele e prodotti dell'alveare può avvenire sia al dettaglio che all'ingrosso).

Non vi sono limiti numerici di alveari per questo tipo di attività.

AZIONI/ REQUISITI NECESSARI	ANNOTAZIONI
Registrazione alla BDA	L'apicoltore quale tipologia di attività dovrà indicare la produzione per commercializzazione/ apicoltore professionista.
Notifica al SUAP dell'inizio di attività di apicoltura (In qualità di attività di allevamento)	oltre alla registrazione alla BDA, l'apicoltore che inizia una nuova attività ai fini della commercializzazione è tenuto alla notifica al SUAP del Comune di residenza (o sede legale dell'attività in caso di persona giuridica), mediante utilizzo dell' Allegato 1 - Inizio Attività Apicoltura – indicando la <u>finalità dell'allevamento</u> corrispondente alla tipologia 2 . Il SUAP trasmetterà tale comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASP. Qualora sia stato attivato lo scambio di informazioni tra BDA e SUAP dei Comuni, l'apicoltore non sarà tenuto alla comunicazione al SUAP ma al Servizio Veterinario dell'ASP con utilizzo del medesimo Allegato 1.
Inizio attività di smielatura e confezionamento miele (Reg. CE 852/2004)	L'attivazione del laboratorio di smielatura deve essere comunicata al SUAP che la trasmetterà, per quanto di competenza, al Servizio Veterinario dell'ASP territorialmente competente sulla sede di lavorazione con la documentazione di rito. Qualora la sede del laboratorio sia in altra ASP rispetto a quella che ha rilasciato il codice aziendale, dovrà essere comunicata al SUAP del Comune ove è posto il laboratorio.
Registro trattamenti terapeutici (art. 79 Dlgs 193/2006) e D.Lvo 158/2006	Il registro deve essere fatto vidimare dal Servizio Veterinario UOT del rilascio del codice aziendale. Occorre conservare la documentazione di acquisto dei medicinali veterinari e copia delle eventuali ricette veterinarie.
Documentazione di manuale di buona prassi ed autocontrollo (anche in riferimento Reg. CE 852/2004 Capo III art. 7	E' sufficiente: la "tenuta delle registrazioni" prevista dal Reg.(CE) 852 /2004, Allegato I, parte A, III, nonché tenere a disposizione il presente documento nel quale vengono identificati i pericoli con le relative misure preventive e correttive (vedi paragrafo 7.2 "Analisi dei pericoli" e paragrafo 9 del presente documento " tenuta delle registrazioni").



	Qualsiasi risultato di analisi di laboratorio effettuata, compreso il campionamento periodico dei prodotti destinati alla vendita, deve essere conservato. L'OSA che rientra nella produzione primaria deve avvalersi di un manuale che individui i pericoli e documenti le buone pratiche adottate, sviluppato tenendo conto dell'entità dell'attività. Se l'OSA rientra in attività diversa della produzione primaria, deve adottare un piano di autocontrollo che contenga procedure basate sui principi del sistema HACCP.
Rintracciabilità (art. 18-19 Reg. 178/2002)	Obbligo di documentare la rintracciabilità a monte e a valle e di gestire gli alimenti non conformi: è consigliabile documentare anche la tracciabilità interna.
Vendita miele in confezioni Dlgs 179/ 2004 e 109/1992; Reg. UE 1169/2011	Obbligo di vendere le confezioni di miele e prodotti dell'apiario regolarmente etichettate.
Formazione	E' opportuno che l'apicoltore acquisisca le nozioni basilari di tecnica e sanità apistica, di igiene e di gestione dei trattamenti antivarroa, sia per salvaguardare il patrimonio apistico che la salubrità dei prodotti.

Al fine della individuazione e della valutazione dei pericoli da controllare (nella fase di allevamento e nella produzione primaria del miele e degli altri prodotti dell'alveare) e per la stesura del manuale di buona prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP che andranno adattati a seconda delle diverse realtà aziendali, si allegano: un diagramma di flusso delle principali fasi di allevamento delle api ed un diagramma di flusso delle principali fasi di lavorazione del miele (smielatura/confezionamento).

Dichiarazione di inizio attività

I servizi Veterinari

Al momento della validazione dell'attività di apicoltura nella BDA, i servizi veterinari, inseriscono nel campo note la seguente dicitura "l'avvenuta registrazione in BDA dell'attività di apicoltura con il rilascio del codice aziendale dovrà essere completata con i sottoelencati adempimenti:

- 1) Dare comunicazione formale di inizio di attività al S.U.A.P. del Comune della sede legale dell'attività;
- 2) Redigere specifico manuale di "buona prassi" così come previsto dal Regolamento CE 852/2004 da fornire all'Autorità Competente;
- 3) Munirsi di registro dei trattamenti terapeutici, opportunamente vidimato dalla UOT competente, previsto dall'art. 15 del D.Lvo 158/2006 e art. 79 del D.Lvo 193/2006".

Gli apicoltori

Gli apicoltori di nuova registrazione nella BDA dopo il rilascio del codice aziendale devono comunicare al SUAP l'inizio attività di apicoltura mediante il modello **allegato 1)** ad esclusione di quelli per autoconsumo;

Gli apicoltori già registrati devono comunicare con lo stesso **allegato 1)** eventuali aggiornamenti e la sede del laboratorio ove effettuano l'attività di smielatura.

Variazioni e cessazioni attività

Ogni apicoltore, direttamente o tramite persona delegata, in applicazione del manuale operativo di cui al DM 11/08/2014 punto 7, **deve registrare/aggiornare** in BDA le informazioni relative alla tipologia di attività, modalità di allevamento, classificazione degli apiari detenuti, specie e sottospecie



allevata per il tramite dell'Allegato A) del DM 11/08/14. Tale comunicazione deve essere fatta entro 7 giorni dall'evento.

In caso di sospensione o cessazione dell'attività, la stessa deve essere comunicata aggiornando la BDA con l'utilizzo dell'allegato B) del DM 11/08/2014. La cessata attività deve essere fatta entro 30 giorni.

Movimentazioni e nomadismo e registrazione in BDA

Ogni apicoltore registra in BDA, direttamente o tramite delegato, tutte le movimentazioni di alveari, sciami/nuclei, pacchi d'api, api regina, **compresa l'attività di nomadismo** con la compilazione del documento di accompagnamento di cui all'allegato C) del DM 11/08/2014.

Semplificazione nella registrazione dei trattamenti farmacologici

Per quanto riguarda la registrazione dei trattamenti effettuati sulle api ai sensi dell'art. 79 del D.Lvo 193/2006 e dell'allegato I del Reg. CE 852/2004 gli apicoltori devono essere in possesso del registro dei trattamenti di cui all'art. 15 del D.Lvo 158/2006.

Qualora presso l'azienda apistica **vengono usati farmaci senza obbligo della ricetta veterinaria**, la registrazione deve avvenire in apposito registro vidimato dai Servizi Veterinari della ASP che contiene i seguenti dati:

- Data, identificazione del medicinale veterinario, quantità, nome e indirizzo del fornitore del medicinale, identificazione dell'apiario sottoposto a trattamento, data inizio e di fine del trattamento.

A titolo esemplificativo, si fornisce **un modello di registro per i trattamenti senza obbligo di ricetta** previsto all'uopo:

Registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 79 del D.lvo 193/2006 e Reg. CE N. 852/2004									
Data di acquisto	Nome commerciale del prodotto	Fornitore (nome e indirizzo)	Rif. documento di acquisto	Data inizio trattamento	Data fine trattamento	Indicazione alveare/apiario trattato (event. Num. alveari)	Quantità somministrata	Tempi di sospensione (ove previsti)	Numero e data documento di acquisto

Semplificazione nella registrazione dei mangimi

Per quanto riguarda l'uso dei mangimi in apicoltura, considerato che le api si nutrono di ciò che trovano in natura, è possibile ritenere che l'uso del miele prodotto in azienda è usato per nutrire le api in periodi di carenza alimentare non debba essere considerato un mangime, con tutti gli obblighi previsti dal Reg. CE 852/2004 e Reg. CE 183/2005.

Diversamente, gli obblighi previsti dai succitati Regolamenti devono essere rispettati in caso di uso per l'alimentazione delle api del cosiddetto "candito acquistato".

A tale esemplificativo si fornisce un modello di registro per mangimi:

Registro dei mangimi ai sensi dei Reg. (CE) n. 852/2004, Reg. CE n. 178/2002 e Reg. CE 183/2005								
Data di acquisto/Produzione propria	Nome commerciale del prodotto	Fornitore (nome e indirizzo)	Rif. documento di acquisto	Lotto se indicato/data produzione propria	Scadenza	Data utilizzo	Indicazione alveare/apiario trattato (event. Num. alveari)	Note



Si allegano i seguenti modelli:

- modello comunicazione inizio attività di apicoltura al SUAP e variazione dati Alleg. 1);
- diagramma di flusso del ciclo produttivo fase allevamento api;
- diagramma di flusso del ciclo produttivo fase del miele;
- Allegato A) del DM 11/08/14;
- Allegato B) del DM 11/08/14;
- Allegato C) del DM 11/08/14.

Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Della presente sarà data pubblicità nel sito dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.

Il Direttore UOC SIAPZ
Dr. Antonino Guglielmino

Il Direttore UOC SIAOA
dr. Emanuele Farruggia

Il Direttore UOC SSA
dr. Francesco La Mancusa



